



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.:

R. Gen. N. 237/2019

Dott. Giuseppe Magnoli      Presidente  
Dott. Maria Tulumello      Consigliere  
Dott. Vittoria Gabriele      Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile n. R.G. 237/2019 promossa con atto di citazione notificato in data 20 febbraio 2019 e **posta in decisione all'udienza collegiale del 8 giugno 2022**

da

██████████ S.R.L., con sede in Torino, Corso ██████████ in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa congiuntamente dall'avv. ██████████ del Foro di Cuneo e dall'avv. ██████████ ██████████ del Foro di Brescia, quest'ultimo procuratore domiciliatario, come da procura speciale allegata su foglio separato al presente atto di citazione in appello

APPELLANTE

contro

OGGETTO:

Leasing

143121





del TEG, il tasso moratorio, e contestuale determinazione del TEG medio trimestrale applicato al finanziamento; Previa - occorrenda - risoluzione del contratto inter partes per il colpevole inadempimento della convenuta,

1) Accertare e dichiarare giuridicamente nulla e, comunque, arbitraria, inammissibile, invalida, inefficace, priva di giuridico effetto, per i motivi sovratenorizzati, ogni applicazione di interessi a debito a tassi ultralegali operata dalla convenuta; 2) accertare e dichiarare giuridicamente nulla e, comunque, arbitraria, inammissibile, invalida, inefficace, priva di giuridico effetto, l'inclusione da parte dell'istituto di ogni addebito proveniente da altri conti e rapporti bancari intrattenuti dalla medesima attrice ovvero, in ogni caso, che non sia frutto della corretta applicazione di una valida pattuizione; 3) accertare e dichiarare la violazione da parte dell'opposta dei doveri di correttezza e buona fede precontrattuale e contrattuale previsti dagli artt. 1175, 1337, 1338, 1366 e 1375 c.c. nonché degli artt. 1283, 1284, 1815 c.c., la violazione del disposto del D.Lgs. 385/1993 (T.U. Bancario), della legge 154/1992 (Norme sulla trasparenza bancaria), della legge 108/1996 (Legge Antiusura); 4) accertare e dichiarare giuridicamente nullo e, comunque, arbitrario, inammissibile, invalido, inefficace, privo di giuridico effetto ogni addebito operato dalla convenuta in forza delle applicazioni bancarie per le quali si è chiesta la declaratoria di nullità; 5) accertare il T.E.G. convenuto e/o applicato dalla convenuta, accertare e dichiarare l'eventuale natura usuraria di tale T.E.G., ai sensi e secondo i parametri di cui alla Legge n. 108/96; dichiarare, infine, non dovuto alcun interesse a debito in caso di accertata applicazione sul rapporto in





contestazione di interessi usurari ex Lege n. 108/96 e norme dipendenti; 6) Per l'effetto, dichiarata la nullità o invalidità anche parziale del contratto *inter partes*, in accoglimento delle domande ed eccezioni tolte col presente atto, previa corretta rielaborazione dei dati, accertare e dichiarare l'esatto dare avere tra le parti sulla base della riclassificazione contabile alla stregua dei principi sovra enunciati; accertare l'effettivo saldo, anche a seguito della risultanze della C.T.U e, pertanto, 7) condannare la convenuta alla corresponsione in favore della concludente delle individuande somme a suo credito e ciò a titolo di restituzione del saldo effettivo del rapporto oggetto di causa; ovvero, in via alternativa e/o concorrente e/o subordinata, a titolo di ripetizione dell'indebitito oggettivo ex art.2033 c.c.; ovvero, in via ulteriormente graduata, a titolo di indennizzo per arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c.; ovvero, in via alternativa e/o concorrente e/o di ulteriore subordine, a titolo di risarcimento dei danni provocati per la condotta accertata e, comunque, per una condotta lesiva del sinallagma contrattuale e/o colpevolmente e gravemente inadempiente, anche per violazione dei principi di buona fede e correttezza contrattuale. Il tutto oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat ed interessi creditori al tasso previsto dall'art.117 comma 7 lettera a) del D.Lgs. 1-9-1993 n.385, ovvero, in subordine, al tasso legale, sugli importi rivalutati, da ogni singola maturazione sino al soddisfo, ovvero, in via subordinata, dal la data di notifica del presente atto al saldo e, comunque, 8) accertare e dichiarare la nullità del contratto *inter partes* ex 1418, c.2° c.c. e/o per violazione di norme imperative e/o la nullità ex art.2, comma 3, l. 10 ottobre 1990 n.287



e per le altre motivazioni sovratenorizzate e, per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto dall'odierna attrice a titolo di interessi ed oneri vari e condannare la convenuta alla restituzione in suo favore di tutte le somme pagate a titolo di interessi, nella misura che verrà accertata in corso di causa, oltre agli interessi creditori da ogni singola maturazione al soddisfo; in subordine, si chiede accertarsi l'obbligo del mutuatario di corrispondere il solo capitale mutuato, con esclusione di qualsivoglia interesse, accertando e dichiarando, per l'effetto, l'esatto dare – avere tra le parti, in base al risultato del ricalcolo che potrà essere effettuato tramite la richiesta C.T.U. contabile e con conseguente condanna della Banca a restituire le eventuali somme indebitamente ed illegittimamente addebitate in relazione al rapporto in esame, con accertamento dei reciproci rapporti dare-avere tra le parti con riferimento alla sola restituzione del capitale mutuato e con esclusione di qualsivoglia interesse, o, in subordine, con applicazione dei soli interessi nella misura legale, tenendo conto, a tal fine, dei versamenti ad oggi effettuati ed operando la relativa compensazione e, per l'effetto, 9) in via di gradato subordine rispetto alle conclusioni sub. 8, e con espressa salvezza di gravame dichiarare nulla, illegittima ed inefficace, per violazione del disposto di cui all'art.1284 c.c. e per le altre motivazioni meglio esposte in parte motiva, la regolamentazione degli interessi ultralegali contenuta nel contratto inter partes e in ogni atto o rapporto ad esso connesso, ivi compresi l'atto di erogazione e il piano di ammortamento. Accertare la difformità tra tasso contrattuale, tasso effettivo di ammortamento e tasso realmente applicato; dichiarare, ex artt. 1284, 1283, 1346 e 1419 c.c. ed in





accoglimento dei motivi tutti sovraemarginati, la nullità della clausola di determinazione del tasso di interesse in assenza di qualsivoglia valida pattuizione ed in assenza dei presupposti di cui all'art.1283 c.c. e, in accoglimento delle domande ed argomentazioni tutte, la nullità parziale del contratto inter partes in relazione alle clausole di determinazione degli interessi ultralegali, accertare e dichiarare, per l'effetto, l'esatto dare avere tra le parti, tenendo conto, a tal fine, dei versamenti ad oggi effettuati ed operando la relativa compensazione, in base ai risultati del ricalcolo che potrà essere effettuato in sede di C.T.U. contabile e con conseguente condanna della convenuta a restituire le somme indebitamente ed illegittimamente addebitate e/o riscosse, oltre agli interessi creditorî in favore dell'istante; In ogni caso con il favore delle spese d'entrambi i gradi di giudizio”.

### **Dell'appellata**

“... ogni contraria istanza e deduzione disattesa: In via preliminare: a) accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 e 348 bis c.p.c.; b) dichiarare l'inammissibilità ex art. 345 c.p.c. di tutte le nuove domande ed eccezioni dedotte in atto d'appello. Nel merito: - rigettare integralmente l'appello proposto per tutti i motivi indicati in premessa, con conferma integrale della sentenza appellata; - condannare l'appellante al risarcimento del danno ex art. 96 cpc, anche per la temerarietà dell'appello proposto, per l'importo ritenuto di giustizia. Spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio integralmente rifiutati.”

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**



1. Con sentenza n. 2186/2018 pubblicata in data 19 luglio 2018, il Tribunale di Brescia ha rigettato le domande di restituzione delle somme indebitamente percepite dalla [REDACTED] S.p.a. e di risarcimento del danno proposte dalla [REDACTED] S.r.l. in relazione al contratto di locazione finanziaria immobiliare in essere tra le parti in conseguenza del superamento del tasso soglia da parte del tasso moratorio, dell'applicazione di interessi anatocistici in forza dell'applicazione del metodo di ammortamento "*alla francese*", della omessa indicazione dell'ISC e della nullità della clausola riguardante il tasso di interesse, perché commisurata all'Euribor, quindi violativa della normativa Antitrust.

1.1 Il Tribunale, accertata la sussistenza degli elementi di cui all'art. 163 nn. 3 e 4 c.p.c. e la infondatezza della eccezione di nullità dell'atto di citazione proposta dalla convenuta, ha ritenuto che non sia possibile assoggettare il tasso moratorio alla disciplina dell'usura, in primo luogo alla luce dell'art. 644 c.p., in ossequio al quale solo gli interessi corrispettivi vanno valutati allo scopo di verificare la sussistenza dell'usura, poiché soltanto tale tipologia di interessi si pone in rapporto di sinallagmaticità rispetto alla dazione di una somma di denaro, diversamente dagli interessi moratori, i quali hanno la funzione di remunerare il creditore per il danno subito dal ritardo o dal mancato pagamento delle rate e si ritengono dovuti unicamente in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento. Inoltre, il Tribunale ha evidenziato che gli interessi moratori non vengono calcolati nel TEGM, in base al quale si individua il tasso soglia usurario *ex*





art. 2 L. 180/1996, e non appare, inoltre, possibile confrontare la pattuizione relativa agli interessi di mora ed il tasso soglia per verificare il carattere usurario dei primi, essendo tali valori disomogenei. Ha richiamato la sentenza della Corte di Cassazione a n. 12965/2016 che, con riferimento alla questione della rilevanza della commissione di massimo scoperto ai fini del tasso soglia, ha evidenziato la necessità della simmetria tra i criteri di calcolo nell'accertamento dell'usura e del TEGM. Ha ricavato l'impossibilità di operare un confronto tra il tasso moratorio e il tasso soglia dal nuovo disposto dell'art. 1284 co. 4 c.c., in base al quale in caso di mancanza di una specifica pattuizione, l'interesse moratorio corrisponde a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali di cui al D.lgs. n. 231/2002, quindi ad un tasso che, relativamente ad alcuni tipi di contratti, è superiore al tasso soglia rilevato trimestralmente. Ha ritenuto di discostarsi dalla ordinanza n. 23192/2017 con cui la Suprema Corte ha statuito che *“L'art. 1 della L. 108/96, che prevede la fissazione di un tasso soglia al di là del quale gli interessi pattuiti debbono essere considerati usurari, riguarda sia gli interessi corrispettivi che quelli moratori”*, sostenendo che da essa non possano trarsi indicazioni circa l'iter argomentativo seguito.

1.2. Parimenti, il Tribunale ha ritenuto infondata la doglianza circa l'asserito anatocismo collegato all'applicazione del metodo di ammortamento *“alla francese”*, metodo contraddistinto dalla costanza nel tempo dell'ammontare complessivo delle rate dovute dal mutuatario, oltre





che dal progressivo decrescere degli interessi ed il relativo aumento della quota capitale, allo scopo di mantenere la costanza dell'importo delle rate. Ha richiamato la giurisprudenza di merito prevalente per cui, nonostante tale metodo risulti maggiormente oneroso rispetto al cd. metodo "*all'italiana*", esso non genera anatocismo, considerato che la quota di interessi viene calcolata di volta in volta sul debito residuo, ovvero sul capitale in decrescita per l'arco temporale corrispondente a ciascuna rata e non sugli interessi pregressi.

Ritenendo infondate nell'*omni* le pretese attoree, ha ritenuto irrilevante la richiesta di consulenza tecnica sul punto.

1.4. Il Tribunale ha ritenuto infondate anche le doglianze sull'omessa indicazione dell'ISC, non avendo le disposizioni della Banca d'Italia sulla trasparenza dei servizi bancari e finanziari contemplato il contratto di leasing tra quelli per i quali è necessaria tale indicazione.

Il Giudicante ha anche aderito a quell'indirizzo giurisprudenziale in base al quale l'eventuale erroneità dell'ISC non determina la nullità della clausola relativa agli interessi, bensì il risarcimento del danno, previa allegazione e prova del pregiudizio subito da parte del danneggiato, per aver posto affidamento in un indice rivelatosi errato, pregiudizio non allegato da parte attrice.

1.5. Infine, ha ritenuto infondata anche la doglianza relativa alla previsione degli interessi commisurati al parametro Euribor. Il Giudicante ha osservato che, in realtà, l'Euribor, che consiste nella rilevazione del tasso medio



praticato dai maggiori istituti di credito europei nelle transazioni finanziarie, si fonda su dati che si ritengono oggettivi, dunque, in difetto di una prova circa una presunta intesa tra le banche interessate, volta ad influenzare la determinazione del tasso, non può essere ravvisata a priori l'esistenza di un accordo di cartello.

1.6. Da ultimo, il Tribunale ha rigettato la richiesta di risarcimento del danno *ex art.* 96 c.p.c.

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello la [REDACTED] S.r.l. sulla base di due motivi di gravame.

3. Si è costituita la società [REDACTED] N.V. già [REDACTED] [REDACTED] S.p.a., che ha chiesto il rigetto dell'appello.

4. In sede di prima udienza, in data 5 giugno 2019, la Corte ha rigettato l'eccezione di inammissibilità dell'appello proposta dalla società appellata, ritenendo che le questioni dedotte non si concilino con la definizione della causa con ordinanza *ex art.* 348 *bis* c.p.c.

All'udienza del 8 giugno 2022 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni trascritte in epigrafe e la causa è stata posta in decisione.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo d'appello inerente la "*mora usuraria*", la società appellante critica la sentenza di prime cure nella parte in cui è stata esclusa l'assoggettabilità dei tassi di mora alla soglia usura; invoca la pronuncia n. 27442/2018 della Suprema Corte che ha ritenuto che "*Il principio per cui le*



*norme dettate a contrasto dell'usura si applicano anche al patto di fissazione degli interessi moratori, è già stato ripetutamente affermato sia dalla Corte Costituzionale, sia da questa Corte” e, ricostruita analiticamente la evoluzione giurisprudenziale sul punto, ha così affermato il principio di diritto per cui “è nullo il patto col quale si convengano interessi convenzionali moratori che, alla data della stipula, eccedano il tasso soglia di cui all’art. 2 della L. 07.03.1996 n. 108, relativo al tipo di operazione cui accede il patto di interessi moratori convenzionali”.*

Citando, altresì, giurisprudenza di merito sul punto, l’appellante ritiene che sia ormai consolidato il principio per cui il tasso di mora, anche se non rilevato nel TEGM, deve essere valutato ai fini della valutazione del TEG e ricompreso all’interno del tasso soglia.

Deduce che il rapporto in esame deve essere epurato da tutti gli interessi corrisposti: nel contratto il tasso di mora è pari al tasso BCE per le operazioni di rifinanziamento marginale, pari al 2,25% + 7 punti, cioè pari al 9,25%, tasso superiore alla soglia usura del periodo di riferimento, pari all’8,04%. Tali dati, documentali, sarebbero incontestati.

Ancora, nell’allegato B del contratto, è prevista una penale per l’estinzione anticipata pari al 2% del capitale residuo, per cui il tasso per l’estinzione anticipata si attesterebbe all’11,25%.

Dall’applicazione dei principi delineati dalla Suprema Corte dovrebbe discendere la dichiarazione di nullità della clausola che prevede il tasso usurario, cui conseguirebbe la restituzione di quanto versato da essa nel





corso del contratto a titolo di interessi.

2. Con il secondo motivo di gravame, relativo “*all’art. 1284 co. 4 c.c. e usura*”, l’appellante censura la statuizione con cui il Tribunale ha affermato che, avendo l’art. 1284 c.c. fatto richiamo al tasso previsto dal D.lgs. n. 231/2002 che, per alcune tipologie di contratti risulta superiore al tasso soglia, ove si aderisca alla tesi per cui anche gli interessi moratori possano generare usura, “*si giungerebbe al risultato del tutto paradossale e per evidenti ragioni non condivisibile, per cui il tasso d’interesse moratorio previsto dallo stesso legislatore risulterebbe usurario per una molteplicità di contratti, con l’effetto di qualificare come illegittimo un tasso d’interesse imposto dal legislatore*”.

Deduce che anche tale questione è stata risolta dalla Corte di legittimità nella pronuncia n. 27442 del 30 ottobre 2018, ove si prevede la riduzione al tasso legale degli interessi moratori.

2. In via preliminare va respinta la eccezione di inammissibilità dell’appello sollevata dalla parte appellata ai sensi dell’art 342 c.p.c. dal momento che l’atto introduttivo contiene l’esposizione di tutti gli elementi richiesti dalla citata norma nel testo vigente *ratione temporis*, essendo possibile individuare, come ricavabile dalla stessa sintesi del motivo di appello, sia le censure mosse alla sentenza appellata in punto di diritto riguardo alla statuizione di non applicazione della disciplina anti usura agli interessi moratori, sia gli argomenti che l’appellante intende contrapporre a quelli adottati dal giudice di primo grado a sostegno della decisione. Va ricordato



che in questo senso si è già pronunciata la Cassazione a sezioni Unite (27199/2017) che ha chiarito che <<Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata>>.

3. Ulteriormente, [REDACTED] S.p.a. eccepisce il difetto di interesse ad agire in capo all'appellante in quanto il contratto di leasing prevede la misura degli interessi di mora facendo riferimento all'art. 5 co. 1 D.Lgs. n. 231/02; proprio il precedente giurisprudenziale su cui la società appellante intenderebbe fondare la propria tesi, prevede che qualora la pattuizione degli interessi di mora richiami il D.Lgs. 231/02, non si ravvisi alcuna violazione della disciplina sull'usura, anche nell'ipotesi in cui il tasso determinato sulla base di tale normativa risulti superiore alla soglia. Ciò sarebbe sufficiente per escludere il fondamento della tesi di controparte.

3.1. Inoltre, la [REDACTED] S.r.l. non avrebbe provato l'effettiva



corresponsione di qualsivoglia somma a titolo di interessi moratori ; deduce che il contratto in questione ha avuto regolare esecuzione e mai è stato applicato alcun interesse di mora, risultando, perciò, evidente l'assenza di un interesse ad agire in capo all'appellante e la temerarietà dell'azione.

4. Le questioni sottoposte all'esame del Collegio sono state oggetto della sentenza n 19597/2020 con cui le Sezioni Unite della Cassazione si sono pronunciate sulla *vexata quaestio* se la disciplina prevista dall'ordinamento con riguardo agli interessi usurari (artt. 1815 cpv c.c., 644 c.p., art. e L. 108/1996, d.l. 394/2000 convertito nella l. 25/2004 e relativi decreti ministeriali) sia applicabile anche agli interessi moratori e se in presenza di riscontrata nullità ovvero inefficacia della clausola sugli interessi moratori siano dovuti gli interessi corrispettivi ovvero solamente il capitale.

La Suprema Corte ha esaminato le questioni con ampia ed articolata motivazione che, per gli aspetti che sono di stretta rilevanza per l'oggetto della presente causa, può essere sintetizzata nei seguenti termini:

«La disciplina antiusura si applica agli interessi moratori, intendendo essa sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto concluso».

«La mancata indicazione dell'interesse di mora nell'ambito del T.e.g.m. non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali, i quali contengano





comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato in modo del pari oggettivo ed unitario, essendo questo idoneo a palesare che una clausola sugli interessi moratori sia usuraria, perché "fuori mercato", donde la formula: "T.e.g.m., più la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza dal predetto decreto"».

«Ove i decreti ministeriali non rechino neppure l'indicazione della maggiorazione media dei moratori, resta il termine di confronto del T.e.g.m. così come rilevato, con la maggiorazione ivi prevista».

«Si applica l'art. 1815, comma 2, cod. civ., onde non sono dovuti gli interessi moratori pattuiti, ma vige l'art. 1224, comma 1, cod. civ., con la conseguente debenza degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente convenuti».

4.1. Ribadito che per ogni contratto deve essere preso in considerazione il d.m. vigente all'epoca della stipula, in ragione della esigenza primaria di tutela del finanziato, la Corte ha rilevato che occorre comparare il Teg del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori in concreto applicati, con il Tegm via via rilevato in detti decreti, con la precisazione che il margine, nella legge previsto di tolleranza a questo superiore sino alla soglia usuraria, può offrire uno spazio di operatività all'interesse moratorio lecitamente applicato.

4.3. Quanto, poi, alla previsione dell'art 1815 cpv c.c., la Corte ha adottato



una interpretazione che *“pur sanzionando la pattuizione degli interessi usurari, faccia seguire la sanzione della non debenza di qualsiasi interesse, ma limitatamente al tipo che quella soglia abbia superato. Invero ove l’interesse corrispettivo sia lecito e solo il calcolo degli interessi moratori applicati comporti il superamento della predetta soglia usuraria, ne deriva che solo questi ultimi sono illeciti e preclusi; ma resta l’applicazione dell’art 1224 comma 1 c.c., con la conseguente applicazione degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente pattuiti”*.

5. E’ evidente, alla luce dei predetti principi di diritto che non può essere condivisa la statuizione del Tribunale circa la inapplicabilità della disciplina relativa alla usura agli interessi moratori.

6. Tuttavia è fondata la eccezione di (sopravvenuta) carenza di interesse in capo all’appellante.

6.1. Il contratto di leasing intercorso tra le parti è stato stipulato il 29 maggio 2006 ed è stata prevista la durata di 180 mesi e cioè 15 anni con scadenza il 29 maggio 2021. Il contratto, quindi, era ancora in corso nel momento in cui è stato introdotto il giudizio di primo grado e anche al momento della proposizione dell’atto di appello.

Deve, quindi, escludersi che l’interesse ad agire per l’accertamento della nullità della clausola pattizia relativa agli interessi moratori fosse mancante, posto che all’epoca della proposizione della domanda il rapporto non si era concluso.



Le Sezioni Unite nella citata sentenza n. 19597/2020, hanno affermato che << ... se da un lato non può esser disconosciuto l'interesse ad agire ex art 100 c.p.c. per la presenza attuale in contratto di una clausola degli interessi usurari, dall'altro lato sarà limitato l'effetto del giudicato di accertamento, non idoneo automaticamente a valere con riguardo alla futura applicazione di un interesse moratorio in concreto, ma solo ad escludere che l'interesse pattuito sia dovuto"... "In conclusione ciò che rileva in concreto in ipotesi di inadempimento è il tasso moratorio applicato, se il finanziato intenda agire prima allo scopo di far accertare l'illiceità del patto sugli interessi rispetto alla soglia usuraria come fissata al momento del patto, la sentenza ottenuta vale come accertamento in astratto circa detta nullità laddove fosse in futuro utilizzato dal finanziatore>>.

Tuttavia, l'interesse ad agire deve permanere sino al momento della decisione definitiva e, nel caso di specie, avendo riguardo alle pattuizioni contrattuali, non smentite da alcuna deduzione al riguardo, il contratto è giunto a scadenza senza che il pagamento del tasso di mora sia stato mai stato dedotto e documentato in giudizio, gravando sulla utilizzatrice l'onere probatorio che sia stato in concreto applicato.

Infatti, senza contestare quanto dedotto da controparte circa il fatto che *"il contratto di leasing ha avuto regolare esecuzione, senza che sia mai stato applicato alcun interesse di mora"*, nella memoria ai sensi dell'art. 183





sesto comma l'attrice qui appellante ha dedotto *“Che l'interesse di mora non sia mai stato realmente corrisposto, si ritiene... non sia ragione sufficiente per far venire ontologicamente meno l'antigiuridicità della sua pattuizione”*, ha paventato che *“ad ogni buon conto, [REDACTED] S.r.l. provvederà a non pagare il rateo del corrente mese (oppure, semplicemente a pagarlo in ritardo). Il dato sarà così documentale ed il documento sarà di provenienza avversa e verrà prodotto con la memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c.)”*, confermando che sino a quel momento alcun interesse moratorio è stato applicato e senza, poi, documentare che ciò sia avvenuto nel prosieguo del rapporto e sino alla data di scadenza prevista in contratto.

7. Inoltre, anche prima della scadenza del contratto, a fronte della esistenza dell'interesse ad agire, in concreto, non si prospetta la natura usuraria del tasso moratorio convenuto al momento della stipula del contratto di leasing in misura pari al *“tasso di cui all'art. 5 comma 1 d.lgs n. 231 del 9.10.2002”*.

7.1. La suddetta norma, in particolare, fissa il saggio c.d. “legale” di mora nelle transazioni commerciali, lasciando, tuttavia, alle parti la facoltà di derogarvi, alla sola condizione che gli interessi di mora non siano del tutto esclusi, oppure fissati in misura gravemente iniqua per il creditore (art. 7 d. lgs. 231/02).

Le parti sostanzialmente possono, dunque, avvalersi o non avvalersi della facoltà di derogare al saggio legale previsto dall'art. 5 d. lgs. 231/02; tuttavia, la scelta se derogarvi o meno non è priva di conseguenze.



E, difatti, qualora le parti decidano di derogare alla disciplina legale, il patto di interessi moratori non sarà più disciplinato dal D. lgs. 231/02, ma dalle restanti norme dell'ordinamento: e dunque dall'art. 2 l. 108/96, in conformità all'orientamento espresso dalla Suprema Corte, secondo cui *“il sistema della legge, dunque, è in sé razionale, in quanto lascia le parti libere di scegliere tra due blocchi normativi, assumendo i rischi e prefigurandosi i benefici dell'uno e dell'altro: o scegliere il sistema del d. lgs. 231/02, evitando i rischi di nullità del patto di interessi ma rinunciando alla libertà negoziale, oppure “far da sé”, concordando il saggio di mora ritenuto più vantaggioso, ma soggiacendo alle norme antiusura”* (Cass., Sez. 27442/2018).

Nel caso di specie, quindi, avendo le parti scelto il “blocco normativo” di cui al d. lgs. 231/02, non può neppure disquisirsi circa la configurabilità o meno di nullità per usurarietà della clausola concernente il tasso di interesse moratorio.

7.2. Né a diverse conclusioni si perviene avendo riguardo alla pattuizione di una penale per l'estinzione anticipata pari al 2% del capitale residuo che, secondo l'assunto dell'appellante, andrebbe sommata al tasso di mora, concorrendo nell'asserito superamento del tasso soglia.

Infatti, le Istruzioni della Banca di Italia sia del maggio 2009 sia del luglio 2016 precisano che *“Le penali a carico del cliente previste in caso di estinzione anticipata del rapporto, laddove consentite, sono da ritenersi meramente eventuali, e quindi non vanno aggiunte alle spese di chiusura*



*della pratica*” e come tali non sono incluse ai fini del calcolo del TEG.

Pertanto, in ragione del fatto che la commissione di estinzione anticipata ha natura differente dalle altre voci che attengono alla erogazione del credito a cui fa invece riferimento l’art 1 L. n. 108/96 non può ritenersi corretta la richiesta di computarla ai fini della valutazione del superamento del tasso soglia.

Tale orientamento, già fatto proprio da questa Corte trova ora conforto nella recente sentenza della Corte di Cassazione n. 7352/22: << In tema di usura bancaria, ai fini del superamento del "tasso soglia" previsto dalla disciplina antiusura, non è possibile procedere alla sommatoria degli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi>> (in senso conforme anche Cass. 23866/2022).

8. Infine, l’appellata evidenzia come controparte abbia formulato in questa sede domande nuove, menzionandole unicamente nelle conclusioni dell’atto d’appello e non svolgendo in ordine ad esse alcuna argomentazione, con conseguente inammissibilità *ex art.* 345 c.p.c. Il riferimento, in particolare, sarebbe ai punti 8 e 9 delle conclusioni riportate nell’atto d’appello; inoltre, circa il punto 8, l’appellante non avrebbe impugnato il relativo capo di sentenza di primo grado con il quale è stata rigettata l’eccezione relativa alla violazione della L. 287/1990. Con riferimento al punto 9 delle





conclusioni, sarebbe palese la novità delle questioni poste, non essendovi traccia alcuna nell'atto di citazione in primo grado circa la deduzione di difformità del non meglio precisato "*tasso contrattuale*" e nemmeno vi sarebbe presa di posizione circa la statuizione del Tribunale riguardo al piano di ammortamento "*alla francese*", che, quindi, sarebbe passata in giudicato.

8.1. L'eccezione d'inammissibilità delle predette domande è fondata.

8.2. Quanto alla domanda di cui al punto 8) delle conclusioni di cui all'atto di appello (ribadita in sede di precisazione delle conclusioni), in essa si richiede l'accertamento della nullità *ex art. 2 comma 3 legge n. 287/1990* senza che siano svolte censure sulla statuizione con cui il Tribunale ha evidenziato che il parametro Euribor <<è basato su dati che si assumono oggettivi ed in ogni caso ... in assenza di prova circa i presunti accordi tra le banche interessate, dirette ad influenzare la determinazione del tasso, non può affermarsi aprioristicamente che esso sia frutto di un accordo di cartello>>.

Su tale statuizione, quindi, come dedotto dall'appellata, in assenza di motivo di gravame sul punto, si è formato il giudicato (interno), con conseguente inammissibilità della relativa domanda.

8.3. Quanto alla domanda di cui al punto 9) delle conclusioni dell'atto di appello (anch'essa ribadita alla udienza di precisazione delle conclusioni), dalla lettura dell'atto di citazione in primo grado emerge che non è stata formulata alcuna domanda di accertamento della "*difformità tra tasso*



*contrattuale, tasso effettivo di ammortamento e tasso realmente applicato”.*

Inoltre, si chiede l'accertamento della nullità ai sensi dell'art. 1284 cod.civ. della “*regolamentazione degli interessi ultralegali contenuta nel contratto inter partes ivi compresi l'atto di erogazione e il piano di ammortamento*” senza che siano state svolte censure sulla statuizione con cui il Tribunale ha escluso che sia ravvisabile l'anatocismo nel sistema di ammortamento alla francese, sulla quale, quindi, si è pure formato il giudicato (interno).

9. Pertanto l'appello va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei criteri e dei parametri medi di liquidazione di cui al dm n. 55/2014 e succ. modd. in applicazione dei criteri e dei parametri medi di liquidazione (valore indeterminabile complessità media)

10. Quanto alla domanda di condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96 cod.proc.civ. non se ne ravvisano i presupposti: le Sezioni Unite, nella sentenza pronunciata nelle more del giudizio,anno confermato in diritto la tesi circa l'applicabilità della disciplina anti usura agli interessi moratori; l'appellante durante il primo grado del giudizio e anche al momento della proposizione dell'appello aveva interesse ad agire per il chiesto accertamento della natura usuraria del tasso di mora in quanto il contratto di leasing era ancora in corso; la natura non usuraria del tasso di leasing di mora correlato al tasso di interesse di cui alla legge n. 231/2002 è questione in diritto che non vale a connotare l'azione intrapresa, per quanto infondata, di mala fede e colpa grave.



**P.Q.M.**

La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:

- 1) rigetta l'appello proposto dalla [REDACTED] S.r.l. avverso la sentenza del Tribunale di Brescia n. 2186/2018;
- 2) condanna la [REDACTED] S.r.l. al pagamento in favore della [REDACTED] N.V. delle spese del grado che liquida in € 2.398,00 per la fase di studio € 1.585,00 per la fase introduttiva ed € 4.083,00 per la fase decisionale oltre IVA CPA e rimborso forfetario come per legge.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 19 ottobre 2022.

**Il Consigliere Est.**  
**Vittoria Gabriele**

**Il Presidente**  
**Giuseppe Magnoli**

